Gazzetta ufficiale

L 335

delle Comunità europee

28° anno 13 dicembre 1985

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 3498/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 3499/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 3500/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
*	Decisione n. 3501/85/CECA della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che modifica la decisione n. 528/76/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera	8
*	Regolamento (CEE) n. 3502/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	9
*	Regolamento (CEE) n. 3503/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1985	10
	Regolamento (CEE) n. 3504/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/85 relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	11
	Regolamento (CEE) n. 3505/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da certi organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	12
	Regolamento (CEE) n. 3506/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa	16

(segue)

Sommario	(segue)	Regolamento (CEE) n. 3507/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio	35
		Regolamento (CEE) n. 3508/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova	37
		Regolamento (CEE) n. 3509/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato	39
		Regolamento (CEE) n. 3510/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame	41
		Regolamento (CEE) n. 3511/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	43
		Regolamento (CEE) n. 3512/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 1985	44
		Regolamento (CEE) n. 3513/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	46
		Regolamento (CEE) n. 3514/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
		Regolamento (CEE) n. 3515/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49
		Regolamento (CEE) n. 3516/85 della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	53
		* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3517/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo	55
		* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo	56
		* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3519/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee	59
		* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3520/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità	60
		* Regolamento (CEE) n. 3521/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica e che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese	61
		II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
		Commissione	
		85/542/CEE:	
		* Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1985, che accetta un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS e chiude l'inchiesta stessa	63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3498/85 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (%), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-	
1	lato	129,18
10.01 B II	Frumento duro	176,88 (1) (5)
10.02	Segala	108,94 (%)
10.03	Orzo	130,27
10.04	Avena	110,64
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	
	ibrido destinato alla semina	104,98 (²) (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	72,33 (4)
10.07 C	Sorgo	115,83 (4)
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	
	segalato	194,98
11.01 B	Farine di segala	166,64
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	287,58
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	209,33

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3499/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

- colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 dicembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

^{(&}lt;sup>7</sup>) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	l° term.	2º term.	3° term.
comune		12	1	2	3
10.01 BI	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,20	2,20	2,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	3,29	3,29	3,29
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0 '
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2° term.	3° term.	4° term.
doganale comune		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di	-				
	farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	. 0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3500/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato ultimo dal regolamento da (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85 (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85 (%), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85 (9), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (10),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 (11), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (12), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 9 e 10 dicembre 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24. (4) GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (6) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2. (7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (8) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (°) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1. (10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4. (11) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

ALLEGATO I Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	77,00 (¹)
15.07 A I b)	76,00 (¹)
15.07 A I c)	60,00 (¹)
15.07 A II a)	82,00 (²)
15.07 A II b)	95,00 (3)

- (1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per la Spagna e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
 - (*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	16,72
07.03 A II	16,72
15.17 B I a)	38,00
15.17 B I b)	60,80
23.04 A II	4,80

DECISIONE N. 3501/85/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che modifica la decisione n. 528/76/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e del Parlamento europeo e in base al parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando che per risolvere i problemi finanziari e sociali dell'industria carboniera comunitaria, la Commissione aveva adottato la decisione n. 528/76/CECA (¹) la quale viene a scadere il 31 dicembre 1985;

considerando che la situazione economica che aveva portato all'adozione delia decisione n. 528/76/CECA ha subito dei cambiamenti, ma l'industria carboniera comunitaria non potrebbe far fronte alle condizioni esistenti nel mercato dell'energia senza continuare a ricevere degli aiuti;

considerando che la Commissione pertanto, dopo attento esame della situazione attuale e futura dell'industria carboniera, ha adottato il 25 settembre 1985 il progetto di un nuovo sistema di aiuti;

considerando che per l'adozione di una nuova decisione relativa agli aiuti, conformemente all'articolo 95, primo

comma, del trattato è necessario avere il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità nonché il parere del comitato consultivo CECA; che la Commissione è inoltre tenuta a consultare il Parlamento europeo;

considerando che il tempo a disposizione prima dello scadere della decisione n. 528/76/CECA è troppo breve per un esame accurato di tutta la problematica in causa; che per tale esame sembra adeguato un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 18 della decisione n. 528/76/CECA è sostituito dal testo seguente:

« La presente decisione scade il 30 giugno 1986 ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione
Nicolas MOSAR
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3502/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che modifica il regolamento (ČEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/85 (²), in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1823/85 (⁴), ha istituito un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili; che l'applicazione in Grecia di tale sistema è stata rinviata al 1° gennaio 1986;

considerando che, per determinare i valori unitari, è necessario basare i calcoli su un dato comune di riferimento immediatamente disponibile e che, con l'applicazione delle procedure semplificate in Grecia, il metodo esistente non è più adeguato; che l'uso dell'ECU rappresenta una base idonea per conseguire tale obiettivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1577/81 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

* 2. Per la determinazione della media ponderata, ciascun prezzo unitario medio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è convertito in ECU sulla base degli ultimi tassi di cambio constatati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui sono stabiliti i valori unitari. Gli stessi tassi di cambio si applicano per la conversione dei valori unitari così ottenuti nelle monete degli stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50. (3) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3503/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Polonia si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 5 800 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 200 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Polonia ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1985 di 200 t di carni fresche e refrigerate in 200 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi limitati per i quali la Polonia ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione ovini — caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 6 000 t espresse in peso carcassa con osso per il 1985.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina, della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese sono fissati a 0 per il 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3504/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/85 relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2670/85 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3277/85 (3), ha indetto una vendita di talune carni bovine detenute da certi organismi d'intervento; che è opportuno adattare i prezzi di taluni tagli del quarto anteriore onde tenere conto di caratteristiche particolari delle carni bovine disossate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2670/ 85, l'elenco dei prezzi per la Francia è sostituito dall'elenco seguente:

FRANCE

a) 1. Faux-filet	245,00
2. Rumsteck	245,00
Tende de tranche	245,00
Tranche grasse	245,00
Bavette	245,00
Entrecôte	245,00
Gîte à la noix	245,00
Boule de gîte	245,00
b) 1. Boule de macreus	se 141,00
Caisse A	141,00
Jarret	47,50
Caisse C	47,50
2. Caisse B	47,50 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 314 del 23. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3505/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da certi organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate acquistate nel 1983; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi;

considerando che occorre mettere in vendita tali carni a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 985/81 (2) e (CEE) n. 2824/85 (3) della Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio (4) dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello stato membro da cui l'organismo dipende, possa essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione (5) ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita dei prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di un importo sufficientemente elevato, al fine di garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2602/85 della Commissione (6) dovrebbe essere abrogato;

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (²) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (³) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Si procede alla vendita di circa:
- 300 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1º gennaio 1984;
- 2 900 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1º gennaio 1984;
- 2 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1984;
- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1º gennaio 1984.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2824/85.

- Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.
- Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'importo della cauzione prevista all'articolo 3 del regola-(CEE) 985/81 fissato mento n. è ECU/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2602/85 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1985.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1. (5) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 248 del 17. 9. 1985, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

BILAG I — ANHANG I — MAPAPTHMA I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton (¹) (²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (¹) (²) — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο (¹) (²) — Selling prices expressed in ECU per tonne (¹) (²) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne (¹) (²) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata (¹) (²) — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton (¹) (²)

Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande sans os — Carni disossate — Rundvlees zonder been

1. IRELAND	Steers
Striploins	4 000
Insides	2 350
Outsides	´ 2 250
Knuckles	2 300
Rumps	2 400
2. DANMARK	Ungtyre 1 / Stude
Filet med entrecôte og tyndsteg	3 200
Inderlår med kappe	2 450
Tykstegsfilet med kappe	2 250
Yderlår med lårtunge	2 150

- (¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (¹) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού δάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

3. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Bullen A / Ochsen A
Roastbeef	3 600
Oberschalen	2 350
Unterschalen	2 250
Kugeln	2 200
Hüften	2 1 50
Kniekehlfleisch	2 000
4. UNITED KINGDOM	Steers
Fillets	7 800
Striploins	4 000
Topsides	2 350
Silversides	2 250
Thick flanks	2 200
Rumps	2 400
•	

BILAG II — ANHANG II — ПАРАРТНМА II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

DANMARK:

Direktoratet for markedsordningerne

EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 København K

Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

IRELAND:

Department of Agriculture

Agriculture House Kildare Street Dublin 2

Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 — Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main 18

Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 411 156

UNITED KINGDOM:

Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW

Berks.

Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 3506/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità.
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81 (6), la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (³),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2881/84 (5), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne

la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la differenziazione delle restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
- 2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
4.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1):		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		• .
	 a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: 		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 05	7,15
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 15	10,34
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % b) altri :	0110 20	13,34
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 25	7,15
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 35	10,34
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 40	13,34
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	7,15
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	10,34
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	13,34
	2. superiore a 4 %	0140 00	15,34
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
ļ	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	7,15
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	10,34
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	13,34
·	2. superiore a 4 %	0160 00	15,34

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	19,34
·	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	29,13
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	43,12
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	51,11
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	79,09
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	87,09
	III. superiore a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	99,08
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	145,04
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	169,02
4.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri (²):		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	85,86
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	85,86
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	100,23
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	106,88
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	116,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	117,16
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	118,39

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 %:	,	
(seguno)	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	120,15
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	130,64
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	134,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	147,09
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	155,95
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	165,04
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	85,86
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	85,86
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	100,23
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	106,88
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	116,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	117,16
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	118,39
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	120,15
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	130,64
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	134,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	147,09
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	155,95
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	165,04

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
(seguito)	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferio 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa: 		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :		ı
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	
	(22) superiore a 3 %	1420 22	13,34
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	19,38
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	24,59
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	30,65
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:		
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	25,13
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	36,34
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		•
	 inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa: 		
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	_
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	13,34
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	25,13
,	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	31,13
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	51,11
	(66) superiore a 39 %	1630 40	87,09
·	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	19,38
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	24,59
	(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	30,65
	(44) superiore a 8,9 %	1630 80	36,34
	2. superiore a 45 %	1720 00	99,08

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice .	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,8586 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,8586 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	1,0023 (4) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	1,0688 (4) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	1,1610 (4) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie gras riore o uguale a 41 %	2420 10	1,1716 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,3064 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,8586 (4) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,8586 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	1,0023 (4) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	1,0688 (4) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	1,1610 (4) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	1,1716 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,3064 (4) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
)4.02 (seguito)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (4) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,1334 (4) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	22,36 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	37,83 (5)
:	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	22,36 (5)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	37,83 (5)
-	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,2713 (⁴) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,5111 (4) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,8709 (*) per kg
*	2. superiore a 45 %	3010 00	0,9908 (4) per kg
4.03	Burro:		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	137,19 (10)
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	172,60 (10)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	177,02 (10)
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	181,45 (10)
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	181,45 (10)
,	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	240,80 (10) (11)
4.04	Formaggi e latticini (6):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	·	
	(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg	3800 40	•
	per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni		71,91 — — — — — — 143,04
	(II) non nominati per le esportazioni verso:	3800 60	
	 la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia il Liechtenstein e la Svizzera l'Austria le altre destinazioni 		71,91 — — — — — — 143,04
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — le altre destinazioni		25,78 115,99
·	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05	
·	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		10,05 — — — — — 20,24

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso:	4410 10	
	 l'Austria la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia la Svizzera le altre destinazioni 		21,85 — — — — 43,96
	(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		10,50
	(aa) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		21,85 — — — — — 43,96
	(bb) uguale o superiore a 20 %	4410 30	•
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		32,12 — — — — 63,98
	(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie		
	grasse, in peso, della sostanza secca: (aa) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:	141040	
	 — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni 		21,85 — — — — — 43,96
	(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		32,12 — — — — 63,98
	(cc) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		46,72 — — — — — — 94,00

della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione
04.04 (seguito)	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % 4510 10		
	per le esportazioni verso:		
	— l'Austria		_
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E		21,85
	— il Canada		
	— la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera		
	— le altre destinazioni	1	43,96
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso:		•
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		32,12
	— la zona E		32,12 —
	— il Canada		
	— la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera	1 .	
	— le altre destinazioni		63,98
	(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
) 	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		— 46,72
	— la zona E		
	— il Canada — la Norvegia e la Finlandia		-
` .	— la Svizzera		
	— le altre destinazioni		94,00
	(4) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		46,72
	— la zona E		
	— il Canada — la Norvegia e la Finlandia		
	la Svizzera		_
	le altre destinazioni		94,00
	(bb) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso : l'Austria		
,	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,43
	la zona E		_
	— il Canada — la Norvegia e la Finlandia	·	_
	— la Svizzera		
	— le altre destinazioni	4610.00	111,52
	II. superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso : — l'Austria		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,43
	— la zona E — il Canada		
	— la Norvegia e la Finlandia		, -
ı	— la Svizzera	1	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	 E. altri: I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: 		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		145,00 110,00 80,00 — 90,00 182,82
	(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora	4710 17	
	per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		165,00 160,00 102,52 ———————————————————————————————————
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		100,00 50,00 50,00 — 60,00 134,36
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % per le esportazioni verso:	4850 00	
	 — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni 		65,33 — — 32,27 — 148,76
	ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (7):		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso:	5120 12	
	 — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia 		43,77 — — 13,50
	— la Svizzera — le altre destinazioni		— 78,89

Numero della tariffa doganale comune	D	esignazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(bb)	uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16	
		per le esportazioni verso:		
		 l'Austria la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia 		48,28 — — — 20,00
		— la Svizzera — le altre destinazioni		97,19
	(cc)	uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22	97,19
		per le esportazioni verso:		
		 l'Austria la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada 		54,86 —
		— la Norvegia e la Finlandia		24,00
		la Svizzerale altre destinazioni		110,44
	(dd)	uguale o superiore a 39 %:		
		(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano:		
		(aaa) Provolone	5120 32	
		per le esportazioni verso:		
		 la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia la Svizzera 		98,00 110,00 80,00 — 42,66
		— le altre destinazioni	s.	149,30
		(bbb) altri	5120 36	
		per le esportazioni verso:		
		 la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia la Svizzera le altre destinazioni 		82,54 — — — — — 122,16
		(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	;	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia		82,54 — — —
		 — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni 		32,61 — 122,16

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada		82,54 —
	— la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		105,58
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lanca- shire, double Gloucester, Blarney	5120 58	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada		65,33 —
	— la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera' — le altre destinazioni		31,93 — 122,93
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 60	
	(aaa) prodotta esclusivamente con latte di pecora		
	per le esportazioni verso: — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni		
	(bbb) altri per le esportazioni verso:	5120 65	
	— la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni		37,78
·	per le esportazioni verso:	5120 82	•
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni		48,58 — — — — — 92,07
	(77) Colby, Monterey per le esportazioni verso:	5120 83	•
	 — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia 		65,33 — — — —
	— l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni		31,93 — 122,93

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra per le esportazioni verso:	5120 84	•
	 la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia la Svizzera le altre destinazioni 		98,00 110,00 80,00 42,66 149,30
	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 87	 65,33 31,93 122,93
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 92	27,50 32,61 ————————————————————————————————————
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) (7): 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g: (aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso: — l'Austria	5121 11	
	 la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canada la Norvegia e la Finlandia il Liechtenstein e la Svizzera le altre destinazioni (bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		22,07

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
)4.04 (seguito)	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %	5121 20	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(22) uguale o superiore a 69 %	5121 30	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(cc) non nominati	5121 40	
	2. altri:		
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 %	5121 51	
	per le esportazioni verso:		
	 — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni 		22,07
	(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %	5121 60	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		7,50 29,68
	(22) uguale o superiore a 69 %	5121 70	
	per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(cc) non nominati	5121 80	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte): ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore		
	a' 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	5310 05	
	per le esportazioni verso : — la zona E		
	— il Canada — la Norvegia e la Finlandia		<u>-</u>
	— le altre destinazioni		73,61
	(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
1	per le esportazioni verso:		
	— la zona E — il Canada		·
	— la Norvegia e la Finlandia		
	— le altre destinazioni	5310.33	98,15
	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso : — la zona E		·
,	— il Canada		
	— la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni	1	104,28
	(4) uguale o superiore a 95 %	5310 31	10.,20
	per le esportazioni verso:		
	— la zona E — il Canada		
	— la Norvegia e la Finlandia		
	— le altre destinazioni		116,55
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (9):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 %:		
	(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (8):		
	(aa) inferiore a 30 %	5700 13	
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5700 23	1,76
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5700 33	2,34
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5700 42	2,93
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	1	
·	[ee] Hollale O Silberiore a bil % e interiore a 711 %	5700 52	3,52

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (8):		
	(aa) inferiore a 30 %	5800 13	_
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 23	. 1,76
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 32	2,34
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 42	2,93
}	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 52	3,52
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 62	4,10
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 72	4,40
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 82	4,69
	ex II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e contenenti 50 % di prodotti lattiero-caseari o più e aventi un tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (8):		
	(a) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5900 01	25,76
	(b) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5900 05	34,34
	(c) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	42,93
	(d) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	51,52
	(e) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	60,10
	(f) uguale o superiore a 80 % e inferiore a 88 %	5900 42	68,69
	(g) uguale o superiore a 88 %	5900 52	75,56

- (1) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, non deve essere concessa alcuna restituzione.
 - All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (2) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti non deve essere preso in considerazione.
 - Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
 - All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
 - il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (4) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti non deve essere preso in considerazione.
 - L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
 - a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;
 - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
 - All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
 - il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (5) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
 - a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
 - Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene:
 - moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
 - diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;
 - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
 - All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
 - il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (9) Non è concessa nessuna restituzione all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione e dell'importo compensativo monetario nello stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg. Questa limitazione a 140 ECU/100 kg non si applica ai formaggi della sottovoce 04.04 E I ex c).
- (7) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (8) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
 - il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
 - il tenore, in peso, di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti, e
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
 - per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (9) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere, nonché farina di pesce e/o più di 9 grammi di ferro e/o più di 1,2 grammi di rame per 100 chilogrammi di prodotto.
- (10) Fino al 22 dicembre 1985 incluso, tale importo è applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2729/81.

Tuttavia,

- per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2268/84 o del regolamento (CEE) n. 2278/84, l'importo della restituzione è diminuito di 25 ECU/100 kg peso netto,
- per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2956/84, l'importo della restituzione è quello che è d'applicazione il 18 giugno 1985.
- (11) L'importo della restituzione di cui alla nota 10 si applica anche al «ghee» esportato a norma del regolamento (CEE) n. 2278/84.
- NB: Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3507/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda ad disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/ 73 (4);

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/ CEE (°), 183/66/CEE (°), 765/67/CEE (°), (CEE) n. 59/70 (°) e (CEE) n. 2164/72 (9), i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (2) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24. (8) GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGAT0

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
		ECU/100 unità	
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	a) Uova da cova(a):		
	2. altre	1,50	origine: Iugoslavia
		ECU/100 kg	
	b) altre	30,00	origine: Finlandia, Israele, Cecoslovacchia, Ungheria, Svezia o Norvegia

⁽a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81 (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 (⁴);

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi; considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 (5), i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (2) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	·	
•	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:		
	I. atti ad usi alimentari:		
	a) Uova sgusciate:		
	1. essiccate	120,00	origine: Israele o Bulgaria

REGOLAMENTO (CEE) N. 3509/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 (⁴);

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 (5), i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 (6), i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 (7), i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 (8), i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

^{(&#}x27;) GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(ECU/100 kg)

			(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile :		
,	B. altri:		
	IV. Tacchini	15,00	origine: Iugoslavia
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili interi:		, e e
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	25,00	origine : Ungheria
-	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	25,00	origine : Ungheria
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 %	25,00	origine : Ungheria
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	20,00	origine : Ungheria
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	20,00	origine: Ungheria
·	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 %	20,00	origine : Ungheria
		20,00	· Oligine i Oligine i u
	IV. Tacchini:		,
	a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % »	15,00	origine : Iugoslavia
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriolio denominati e taschini 73 %	1500	origina - Jugoslavia
	ventriglio, denominati «tacchini 73 % »	15,00	origine : Iugoslavia
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	II. non disossate:		
	a) Metà o quarti:		
	1. di galli, galline e polli	25,00	origine : Ungheria

REGOLAMENTO (CEE) N. 3510/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 (⁴);

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (²) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67. (4) GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo, del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): I. disossate		
	b) di tacchini	125,00	origine: Stati Uniti d'America
	c) di altri volatili	10,00	origine: Ungheria
	II. non disossate:		
	e) Cosce e pezzi di cosce: 3. di altri volatili	20,00	origine: Ungheria o Brasile
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie:		
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti in peso, 57 % o più di carni di volatili (a):		
	1. contenenti carni o frattaglie, non cotte; miscugli di carni o frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte:		
	bb) altre	75,00	origine: Ungheria

⁽a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (1), modificato dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2783/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2974/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3);

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2783/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 2974/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2974/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17. (3) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 52.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3512/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello (²), gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 1985, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20. (2) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 1985

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate:	
e ex 02.01 A II b)	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
,	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre:	,
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salațe o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
·	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti:	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2881/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3421/85 (8);

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della

maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2881/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 (%) sono fissati negli allegati.
- 2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 13 dicembre 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4. (7) GU n. L 277 del 17. 10. 1985, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2º mese	3º mese	4º mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU) (¹):	27,290	25,810	26,330	24,572	25,092	25,092
2. Aiuti finali (¹):						
Semi raccolti e trasformati in:						
- R.f. di Germania (DM)	66,53	63,14	64,40	60,52	61,76	62,25
- Paesi Bassi (Fl)	74,96	71,14	72,54	68,16	69,56	70,05
— UEBL (FB/Flux)	1 266,58	1 197,89	1 222,02	1 139,43	1 163,57	1 156,10
- Francia (FF)	188,83	178,26	181,54	168,23	171,87	171,88
— Danimarca (Dkr)	229,64	217,19	221,57	206,77	211,15	210,62
— Irlanda (£ Irl)	20,470	19,360	19,747	18,382	18,772	18,660
— Regno Unito (£)	16,862	15,945	16,267	15,177	15,498	15,326
— Italia (Lit)	38 825	36 476	37 065	34 076	34 846	34 152
— Grecia (Dra)	2 054,18	1 833,00	1 886,22	1 626,91	1 680,13	1 680,13

⁽¹⁾ Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1º mese	2º mese	3° mese	4° mese
I. Aiuti nominali (ECU):	31,298	31,995	33,308	33,786	33,221
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	76,54	78,20	81,31	82,63	81,32
— Paesi Bassi (Fl)	86,25	88,11	91,59	93,07	91,60
— UEBL (FB/Flux)	1 452,60	1 484,95	1 545,88	1 567,00	1 540,76
- Francia (FF)	216,18	221,07	229,92	232,48	228,44
— Danimarca (Dkr)	263,37	269,24	280,29	284,31	279,55
— Irlanda (£ Irl)	23,477	24,000	24,980	25,290	24,865
— Regno Unito (£)	19,335	19,767	20,580	20,875	20,525
— Italia (Lit)	44 253	45 289	47 076	47 568	46 679
- Grecia (Dra)	2 230,98	2 305,18	2 463,88	2 508,03	2 430,51

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1º mese	2° mese	3° mese	4º mese	5° mese
DM	2,202840	2,196110	2,189470	2,183050	2,183050	2,163550
FI	2,479920	2,474510	2,469410	2,464380	2,464380	2,448830
FB/Flux	44,788400	44,795000	44,795300	44,792900	44,792900	44,781400
FF	6,720360	6,720320	6,733580	6,745240	6,745240	6,788850
Dkr	7,975420	7,980480	7,984810	7,988620	7,988620	7,999010
£ Irl	0,712852	0,713805	0,715097	0,716227	0,716227	0,720282
£	0,594070	0,595748	0,597301	0,598642	0,598642	0,602367
Lit	1 501,72	1 514,12	1 520,75	1 528,83	1 528,83	1 552,51
Dra	130,87700	130,87510	130,86020	130,83320	130,83320	130,74430

REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3495/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

(ECU / 100 kg)

47,19 41,97 (¹)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

B. Zuccheri greggi

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero
della tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

Importo
del prelievo

Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:

A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77. (4) GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 16.

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 (5);

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (%), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67. (5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontai delle restituzion
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	ļ
	per le esportazioni verso:	
æ.	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	52,00
	— la zona II b) e la penisola iberica	59,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— gli altri paesi terzi	60,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— gli altri paesi terzi	82,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	73,00
	la zona II b)	80,00
	— il Giappone	
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	_
	— gli altri paesi terzi	
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	_
10.07 B	Miglio	
10.07 C	Sorgo	
11.01 A	Farina di frumento tenero:	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	86,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	86,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	76,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	70,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	65,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	58,00

		. (ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	86,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	86,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	86,00
	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	86,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (¹)	240,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (²)	227,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	203,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	191,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	86,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3516/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 (5), ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso

conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (′),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di sciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	69,16
11.07 A II b)	129,32
11.07 B	150,71

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3517/85 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1985

che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adottare misure particolari temporanee in deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1988, posti vacanti possono essere assegnati a cittadini spagnoli e portoghesi in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 5, para-

grafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 31 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio nell'ambito delle istituzioni competenti.

2. Le nomine ai posti di grado A 3, A 4, A 5, LA 3, LA 4, LA 5, B 1, B 2, B 3 e C 1 vengono decise a seguito di un concorso per titoli, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto.

Le nomine ai posti di grado A 6, A 7, A 8, LA 6, LA 7, LA 8, di grado B 4, B 5, di grado C 2, C 3, C 4, C 5 e di grado D 1, D 2, D 3, D 4 vengono decise a seguito di un concorso per titoli ed esami o di un concorso per esami, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto.

3. In merito ai posti vacanti, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, viene fatta adeguata pubblicità all'interno e all'esterno delle istituzioni comunitarie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3518/85 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1985

che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE CÓMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo comporta la necessità di ristrutturare la composizione dell'organico delle Comunità;

considerando che a tale scopo occorre adottare misure particolari in materia di cessazione definitiva dal servizio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, a norma dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, le istituzioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 1990 ad adottare, nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l'età di 55 anni, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i funzionari retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerca e di investimento che occupano un posto dei quadri scientifico e tecnico, per il tempo e qualora siano loro applicabili altre misure specifiche di cessazione definitiva dal servizio decise dal Consiglio.

Articolo 2

- 1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è così fissato:
- 150 per il Parlamento europeo,
- 120 per il Consiglio,
- 500 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento »,
- (1) GU n. C 250 del 2. 10. 1985, pag. 5. (2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.

- 50 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca »,
- 25 per la Corte di giustizia,
- 14 per il Comitato economico e sociale,
- 12 per la Corte dei conti.
- 2. Entro il limite previsto dal paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il numero dei funzionari che possono beneficiare in un anno determinato del provvedimento di cessazione dal servizio.

Per il 1986 il numero è così fissato:

- 75 per il Parlamento europeo,
- 30 per il Consiglio,
- 155 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento »,
- 15 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca »,
- 7 per la Corte di giustizia,
- 8 per il Comitato economico e sociale,
- 3 per la Corte dei conti.

Articolo 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio, l'istituzione sceglie, entro il limite fissato in conformità dell'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, tra i funzionari che chiedono l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio a titolo dell'articolo 1, quelli a cui applica la suddetta misura.

A tal fine essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni. Tuttavia, per quanto riguarda i funzionari della Corte dei conti, l'anzianità è così fissata:

- 7 anni per i provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio nel corso del 1986,
- 8 anni per i provvedimenti nel corso del 1987,
- 9 anni per i provvedimenti nel corso del 1988.

Articolo 4

1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvvedimento previsto dall'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale, l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi alle condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

3. All'indennità prevista al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato per il paese sito all'interno o all'esterno della Comunità, ove il beneficiario fornisca prove di aver stabilito la sua residenza.

Se il beneficiario dell'indennità fissa la sua residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

- 6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto dall'articolo 72 dello statuto purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.
- 7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto e dall'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio.
- 8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1, ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionazio avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato dei diritti alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione del servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo 2, dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'allegato VII, articolo 21, dello statuto.

10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

1. I funzionari di cui all'articolo 2, ultimo comma, del' regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (¹) nonché all'articolo 102, paragrafo 5, dello statuto, esclusi quelli che prima del 1º gennaio 1962 occupavano un posto di

- grado A 1 o A 2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e ai quali si applicano le misure ai sensi dell'articolo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari vengano disciplinati a norma dell'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
- 2. L'articolo 4, paragrafi 3 e da 5 a 9 del presente regolamento, sono tuttavia applicabili ai funzionari menzionati nel presente articolo e ai loro aventi diritto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3519/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2151/82 (³), per tener conto dei regolamenti seguenti:

- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (4);
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti (5);
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 sono aggiunti un nono, un decimo e un undicesimo trattino, così redatti:

- i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/ 85,
- i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85,
- i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. GOEBBELS

⁽¹⁾ GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 4.

^(*) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 56 della presente Ĝazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3520/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2152/82 (³), per tener conto dei regolamenti seguenti:

- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (4);
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti (5),
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal

servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogal-lo (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le lettere seguenti:

- i) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1679/85;
- j) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85;
- k) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

⁽¹⁾ GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 5. (4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.

^(*) GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3521/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

che riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica e che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹), in particolare gli articoli 11 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Azione provvisoria

1. Con il regolamento (CEE) n. 2317/85 (²) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese.

B. Procedura successiva

- 2. In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore sovietico e alcuni importatori del prodotto in questione hanno chiesto e ottenuto di essere intesi oralmente dalla Commissione e di rendere note per iscritto le loro osservazioni in merito al dazio.
- 3. L'esportazione sovietico ha chiesto e ottenuto di incontrare i rappresentanti dei ricorrenti per un confronto delle tesi.

C. Dumping

4. Dal momento dell'istituzione del dazio provvisorio non è stato ricevuto alcun nuovo elemento di prova in merito. Vengono pertanto confermate le risultanze dell'inchiesta di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

D. Pregiudizio

5. Secondo l'esportatore sovietico il pregiudizio sarebbe stato causato anche da importazioni originarie di altri paesi terzi, non soggette alla procedura antidumping, e i dazi antidumping imposti sulle importazioni provenienti dall'Unione Sovietica e dalla Repubblica popolare cinese non potrebbero da soli risolvere il problema, ma servirebbero soltanto a spostare le

6. La Commissione ha già preso in considerazione questo elemento al punto 16 del regolamento (CEE) n. 2317/85. Dato che non è stato ricevuto alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e che, in particolare, non è stato fornito alcun elemento di prova per dimostrare che le importazioni da altri paesi terzi sono state effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelle ordinarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese o che esse hanno fatto oggetto di dumping; le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85 vengono dunque confermate.

E. Interesse della Comunità

- 7. Secondo una delle parti interessate l'applicazione di misure protettive sarebbe contraria all'interesse della Comunità in quanto renderebbe meno competitiva la produzione comunitaria di alcuni tipi di biciclette.
- 8. Data l'incidenza del tutto trascurabile di un aumento del prezzo delle catene a rulli sul costo di produzione delle biciclette, le conclusioni sull'interesse della Comunità contenute nel regolamento (CEE) n. 2317/85 rimangono immutare.

F. Impegno

9. L'esportatore sovietico, informato circa la conferma delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare, ha offerto un impegno che la Commissione ha ritenuto sufficiente ad eliminare il pregiudizio e che pertanto è stato giudicato accettabile.

G. Riscossione dei dazi provvisori

10. Gli importi vincolati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica devono essere riscossi interamente.

H. Proroga del dazio provvisorio

11. Un esportatore cinese che rappresenta una percentuale sostanziale delle esportazioni di questo prodotto nella Comunità ha chiesto di prorogare, per un ulteriore periodo di due mesi, il dazio antidumping provvisorio. Egli ha motivato la propria richiesta affermando di aver bisogno, a causa di problemi di comunicazione, di un periodo supplementare per poter fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per difendere i propri interessi,

quote di mercato a favore di altri esportatori che praticano prezzi bassi.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono riscossi definitivamente gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2317/85 sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica.

Articolo 2

È prorogato per un periodo non superiore a due mesi il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2317/85 sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. GOEBBELS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che accetta un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS e chiude l'inchiesta stessa

(85/542/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Azione provvisoria

(1) Con regolamento (CEE) n. 2317/85 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS e della Repubblica popolare cinese.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore sovietico e alcuni importatori del prodotto in questione hanno chiesto e ottenuto di essere intesi oralmente dalla Commissione e di rendere note per iscritto le loro osservazioni in merito al dazio.
- (3) L'esportatore sovietico ha chiesto e ottenuto di incontrare rappresentanti dei ricorrenti per un confronto delle tesi.

C. Dumping

(4) Dall'istituzione del dazio provvisorio non è stato fornito alcun ulteriore elemento di prova in ordine all'esistenza di dumping; la Commissione ritiene quindi definitive le risultanze di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

Sono pertanto confermate le conclusioni preliminari relative al dumping.

D. Pregiudizio

(5) Secondo l'esportatore sovietico il pregiudizio sarebbe stato causato anche da importazioni originarie di altri paesi terzi, non soggette alla procedura antidumping e i dazi antidumping imposti sulle importazioni dall'URSS e dalla Repubblica popolare cinese non potrebbero, da soli, risolvere il problema, ma servirebbero soltanto a spostare le quote di mercato a favore di altri esportatori che praticano prezzi bassi.

La Commissione ha già preso in considerazione questo elemento al punto 16 del regolamento (CEE) n. 2317/85. Non essendo stato raccolto alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e soprattutto non essendo stato provato che le importazioni da altri paesi terzi sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dall'URSS e dalla Repubblica popolare cinese o comunque sottocosto, la Commissione conferma le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

E. Interesse della Comunità

(6) Una delle parti interessate ha rilevato che l'applicazione di misure protettive sarebbe contraria agli interessi della Comunità in quanto renderebbe meno competitiva la produzione comunitaria di alcuni tipi di biciclette.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 7.

Data l'incidenza del tutto trascurabile di un aumento del prezzo delle catene a rulli sul costo di produzione delle biciclette, le conclusioni della Commissione sull'interesse della Comunità di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85 rimangono immutate.

F. Impegno

(7) L'esportatore sovietico, informato che le principali risultanze della inchiesta preliminare erano state confermate, ha offerto un impegno per quanto riguarda le sue esportazioni di catene a rulli per bicicletta nella Comunità.

Questo impegno avrà l'effetto di aumentare i prezzi all'esportazione di un importo equivalente al dazio antidumping provvisorio e sarà sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping.

In tali circostanze l'impegno offerto è considerato accettabile e l'inchiesta antidumping in merito alle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS può essere chiusa senza ricorrere alla istituzione di un dazio antidumping definitivo.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.

A norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2176/84 il Consiglio decide la riscossione degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'impegno offerto da Autoexport, Mosca, URSS, nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per bicicletta di cui alla voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11, originarie dall'Unione Sovietica, è accettato.

Articolo 2

L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, 12 dicembre 1985.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione